



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 118

Del **19/12/2024**

Proposta n. 72/2024

Oggetto:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA ANNO 2024 DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

L'anno **duemilaventiquattro**, questo giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore 18:30 in ottemperanza all'art. 39 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con proprio atto n. 164 del 27/12/2021, "*Disciplina delle sedute in videoconferenza*", appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in presenza presso la Sala Consiliare del Municipio di Mirandola (via G. Giolitti n. 22) con possibilità di presenziare anche in modalità di videoconferenza mediante piattaforma di collegamento audio-video Zoom, in adunanza di PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge.

Fatto l'appello, sono presenti i Sigg.ri:

| N | Nominativo | Funzione | Presente | Assenza |
|----|---------------------|--------------------------|----------|---------|
| 1 | BUDRI LETIZIA | Sindaco | SI | |
| 2 | TOSELLI LUCA | Consigliere | SI | |
| 3 | NERI ROBERTO | Consigliere | | NO |
| 4 | MANTOVANI ROBERTA | Consigliere | SI | |
| 5 | MENGHINI SONIA | Consigliere | SI | |
| 6 | GOLINELLI GUGLIELMO | Consigliere | SI | |
| 7 | TASSI GIULIANO | Consigliere | SI | |
| 8 | FURLANI MARCELLO | Consigliere | SI | |
| 9 | RUSSO MASSIMILIANO | Consigliere | SI | |
| 10 | RIGHETTI GIANNI | Consigliere | SI | |
| 11 | TIRABASSI ANTONIO | Presidente del Consiglio | SI | |
| 12 | BASSOLI CARLO | Consigliere | SI | |
| 13 | GRECO ANNA | Consigliere | SI | |
| 14 | GUARDA ALESSANDRO | Consigliere | SI | |
| 15 | BERNAROLI LAURA | Consigliere | SI | |
| 16 | SIENA GIORGIO | Consigliere | SI | |
| 17 | GATTI ENRICO | Consigliere | SI | |

Presenti: n. **16**

| N | Nominativo | Funzione | Presente | Assenza |
|---|----------------|-----------|----------|---------|
| 1 | CARAFOLI LUCA | Assessore | | NO |
| 2 | SECCHIA LISA | Assessore | | NO |
| 3 | LUPPI FEDERICA | Assessore | | NO |
| 4 | MARCHI MARINA | Assessore | | NO |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----|
| 5 | DONNARUMMA MARCO | Assessore | | NO |
|---|------------------|-----------|--|----|

Partecipa il Segretario Generale Annachiara Affaitati.

La Sig.ra Antonio Tirabassi nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:

Richiamati:

- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- L'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e) e l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- L'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP") prevede che "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";
- L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
 - o partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche socie (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3 e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
 - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-quater, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.
- L'art. 20, comma 3 TUSP dispone, tra l'altro, che il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie venga approvato entro il termine del 31 dicembre di ogni anno;
- L'art. 20, comma 4, TUSP dispone che "*in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziano i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui*

all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Evidenziato che:

- Il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, reca un'organica disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e detta disposizioni relative alla governance degli stessi ed ai relativi controlli;
- L'art. 30 del suddetto decreto legislativo richiede che gli Enti Locali provvedano a redigere una *"ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori"*, definendone le relative caratteristiche nel prosieguo dell'articolo medesimo;
- Il comma 2 del suddetto articolo 30 recita quanto segue *"La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016"*;

Dato atto che:

- Il Comune di Mirandola è in possesso di una sola partecipazione a società in house (Lepida S.c.p.A.)
- Nella relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, sottoposta all'approvazione in medesima seduta consiliare rispetto alla presente proposta, non si individuano, al 31/12/2023, servizi a rilevanza economica affidati alla medesima;
- Conseguentemente, non risulta necessario inserire alcuna appendice al piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato con la presente deliberazione;

Richiamati:

- La revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall'art. 24 comma 1 del TUSP ed espressamente qualificata, dal comma 2 del medesimo articolo, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 61, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (tra le quali rientrano gli Enti locali), quale aggiornamento delle precedenti revisioni di cui al comma 612, articolo 1 della medesima legge, adottato dal Comune di Mirandola con deliberazione n. 113 del 27/09/2017;
- Le revisioni periodiche ordinarie delle partecipazioni societarie, previste dall'art. 20 del TUSP, sopra richiamato, da approvarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, adottate dal Comune di Mirandola con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - o n. 137 del 18/12/2018, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2017;
 - o n. 163 del 23/12/2019, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2018;
 - o n. 200 del 28/12/2020, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2019;
 - o n. 166 del 27/12/2021, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2020;
 - o n.134 del 27/12/2022, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2021;
 - o n. 129 del 21/12/2023, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2022;

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 20, comma 2, TUSP, il piano di razionalizzazione deve essere corredato da apposita relazione tecnica e contenere specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle misure previste;

- È stata effettuata l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune di Mirandola in enti di tipo societario alla data di riferimento del 31 dicembre 2023;
- È stata effettuata la verifica dei presupposti previsti dal TUSP per il mantenimento e per la razionalizzazione di dette partecipazioni societarie;

Rammentato che:

- La Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna, con deliberazione n. 12/2021/VSGO, rilevava una serie di criticità dall'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019 dal Comune di Carpi;
- Tali criticità riguardavano anche il Comune di Mirandola, in virtù del protocollo d'intesa in vigore fino al 30/06/2023, sottoscritto da tutti i Comuni aderenti al patto di sindacato azionario di AIMAG S.p.A.;
- Conseguentemente il Comune di Mirandola provvedeva ad adottare iniziative in merito, nell'ambito dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati negli anni 2021, 2022 e 2023, rendicontate nei medesimi e nel presente piano;

Dato atto che in data 12 novembre 2024

- Il MEF (Dipartimento del Tesoro) ha pubblicato i modelli di schede di rilevazione, con riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2023, per gli adempimenti previsti, sia in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 del TUSP), che per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del DL 90/2014), adempimenti da inoltrare con l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;
- Il MEF (Dipartimento del Tesoro) ha ribadito la validità, per la presente rilevazione, dei documenti di supporto già pubblicati per la rilevazione dei dati al 31/12/2022;

Evidenziato che la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute e la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione sono state istruite sulla base di documenti sopra citati ed utilizzando le schede sopra richiamate;

Dato atto che:

- Gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni sono esposti nel piano allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**), avente ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Mirandola - Dati relativi all'anno 2023 (Art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)*", a formarne parte integrante e sostanziale;
- Detto Allegato A è stato redatto sulla base di motivazioni e argomentazioni ivi esposte, che si richiamano qui integralmente;
- Gli esiti delle azioni di razionalizzazione previste, concluse e non concluse nei piani precedenti, anche riguardanti partecipazioni indirette, sono esposti nella relazione allegata alla presente deliberazione (**Allegato B**), avente ad oggetto "*Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023 (al 31/12/2022)*", a formarne parte integrante e sostanziale;
- Detto Allegato B è stato redatto sulla base delle informazioni ivi esposte, che si richiamano qui integralmente;

Preso atto dell'avvenuta razionalizzazione della società indiretta Enne Energia Srl, mediante fusione per incorporazione in Sinergas SpA con effetto dalle ore 23.59 del 30.11.2023, mentre le operazioni effettuate dalla incorporata Enne Energia saranno imputate al bilancio dell'incorporante

Sinergas SpA a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale si producono gli effetti giuridici della fusione ai sensi dell'art.2504 bis, Il comma c.c. e pertanto dal 1.1.2023, come indicato nell'Allegato B);

Valutato di approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione di cui all'Allegato B) e nel piano di cui all'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e in particolare di approvare:

- La prosecuzione della razionalizzazione, mediante cessione della partecipazione a titolo oneroso, della società SHERDEN GAS BACINO 24 S.R.L., per le motivazioni, con le modalità ed i tempi indicati nel richiamato allegato A;
- Il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle altre partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Mirandola, come meglio specificato nell'Allegato A;
- L'attuazione delle ulteriori disposizioni dettate, nell'ambito delle schede delle singole società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Mirandola, e relazionate ai rilievi espressi, dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, con deliberazione n. 12/2021/VSGO;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori del Comune di Mirandola, in corso di acquisizione che sarà allegato alla presente deliberazione (**Allegato C**);

Richiamato l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e) e l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Sentito l'Assessore delegato Luca Carafoli;

Su proposta del responsabile del procedimento individuato nella persona del responsabile del servizio Programmazione, Controlli e Partecipate del Comune di Mirandola, Rag. C. L.;

Rilevato che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare il piano di "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Mirandola - Dati relativi all'anno 2023 (art. 20 del Decreto Legislativo 149 agosto 2016, n. 175)*", piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 3) Di approvare la "*Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2023 (al 31/12/2022)*", relazione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- 4) Di approvare in particolare:
 - a. La prosecuzione della razionalizzazione, mediante cessione della partecipazione a titolo oneroso, della società SHERDEN GAS BACINO 24 S.R.L., per le motivazioni, con le modalità ed i tempi indicati nel richiamato allegato A;
 - b. Il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle altre partecipazioni dirette ed indirette detenute dal Comune di Mirandola, come meglio specificato nell'Allegato A;
 - c. L'attuazione delle ulteriori disposizioni dettate, nell'ambito delle schede delle singole società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Mirandola, e relazionate ai rilievi espressi, dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, con deliberazione n. 12/2021/VSGO;
- 5) Di dare atto che nella relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, sottoposta all'approvazione in medesima seduta consiliare rispetto alla presente proposta, non si individuano, al 31/12/2023, servizi a rilevanza economica affidati alla società in house Lepida S.c.p.A. e che, conseguentemente, non risulta necessario inserire alcuna appendice al piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie approvato con la presente deliberazione;

DICHIARA

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TUSP.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio
Antonio Tirabassi

Il Segretario Generale
Annachiara Affaitati